

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il LAZIO

- ROMA -

Sez. IIQ

R.G. 7386/2019

Motivi aggiunti per la Società MARECHIARO FILM s.r.l., con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, nata a Napoli il 6.3.1960, residente a Roma in Via Emanuele Filiberto 56 (C.F.: DLLNNT60C46F839F), rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. prof. Alfredo Contieri (C.F.: CNT LRD 54R09 F839S - PEC alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it - n. telefax 081/7648861-7648930) e dall'avv. Bruno Mercurio (C.F.: MRC BRN 73M11 H501R - PEC: avvbrunomercurio@pec.it - telefax 081/7648861-7648930) con i quali elettivamente domicilia in Roma al Corso Trieste, n. 16, presso lo studio dall'avv. Salvatore Napolitano (C.F.: NPL SVT 57R30 F839K - PEC: salvatorenapolitano@ordineavvocatiroma.org - Fax 06/44252451)

Contro

- il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Direzione Generale Cinema**, in persona del Ministro pro tempore;
- La **Commissione formata da esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, costituita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 luglio 2017**, in persona del Presidente p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di **DELTA STAR PICTURES (Italia 15%), in coproduzione con LES FILMS D'ICI (Francia 15%), TEO FILM sh.p.k. (Albania 36%), DARDAN KINOSTUDIO (Albania 34%)**, prime classificate con il progetto "Il Sogno Italiano";
ANELE S.R.L., seconda classificata, con il progetto "passeggeri notturni".

PAYPERMOON s.r.l. ITALIA, terza classificata, con il progetto “Oltre la soglia”;

CONGEDO CULTURALTE S.R.L. quarta classificata con il progetto “Marie & Marie”.

per l’annullamento e per la sospensione, oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche: a) della delibera del 20 marzo 2019, con cui gli esperti di cui all’art. 26 della legge 220/2016, comunicavano la graduatoria completa dei progetti partecipanti alla I sessione del Bando 2018, e la tabella allegata a tale delibera; b) del verbale della seduta del 19 dicembre 2018, contenente l’elenco dei progetti finanziati; c) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente e in particolare:

FATTO

Come ampiamente descritto nel ricorso introduttivo, la società Marechiaro Film S.r.l. si occupa di produzione cinematografica da oltre dieci anni, ed essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici ed artistici richiesti per la presentazione della domanda, partecipava alla procedura per l’assegnazione dei contributi selettivi, stanziati dal MIBACT, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale di opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo - I sessione 2018.

Tali fondi venivano stanziati con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2018 ai sensi dell’art. 126 della L. n. 220 del 2016 recante “Riparto per l’anno 2018 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e modifiche ai decreti del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 31 luglio 2017, emanati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e la loro assegnazione veniva successivamente avviata con procedura del 15 giugno 2018.

In particolare, come dedotto nel ricorso introduttivo, per quanto è d’interesse nel

presente giudizio, il citato bando all'art. 13 dispone che il riparto delle risorse per la sezione "sviluppo e pre-produzione", è così disciplinato: "le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono pari ad euro 2.560.000, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, così ripartiti:

sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche di lungometraggio: euro 1.050.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 350.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 4 progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.200.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 400.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 4 progetti, di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;

sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: euro 310.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a:
euro 105.000 per la I sessione
euro 105.000 per la II sessione;
euro 100.000 per la III sessione".

Il secondo comma dell'art. 26, della l.n. 220/2016 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" - G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 dispone che "la valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata da cinque esperti, individuati tra personalità di chiara fama...".

Vengono previsti i seguenti criteri di valutazione per lo sviluppo e le pre-

produzione di opere cinematografiche, televisive e web, (cfr. tabella 2 del Bando, versata agli atti):

“A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 60 punti); tale voce è articolata in ben 11 di sotto-criteri.

B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera (max 20 punti); anche tale voce si articola in altri sotto-criteri, e tra questi v’è un riferimento al “*curriculum del produttore e della società di produzione nonché di eventuali coproduttori, anche internazionali*”.

C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti)”, che si articola in 4 sotto-criteri.

Con decreto del MIBACT n. 76 del 31.1.2018, venivano nominati ai sensi dell’art. 26, comma 2, l. n. 220/2016 e dell’art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 i cinque esperti per la selezione dei progetti e per la concessione dei contributi selettivi al settore cinematografico ed audiovisivo, che avrebbero dovuto rimanere in carica tre anni.

Successivamente, come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, si apprendeva dalla stampa (cfr. docc versati agli atti), che la Commissione di esperti subiva una modifica sostanziale della sua originaria composizione poichè due dei componenti si erano dimessi e sussisteva l’intenzione da parte del Ministero di affiancare i membri rimanenti con dei “gruppi di lavoro”.

La ricorrente presentava, come detto, il progetto di opera TV “*A noi ci piaceva il blues*”, per la regia di Antonietta De Lillo, per la sezione sviluppo e la pre-produzione di opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi, chiedendo un contributo di 100.000 euro.

Con decreto del Direttore Generale per il cinema n. 480 del 29.3.2019, veniva pubblicata la graduatoria definitiva relativa alla selezione in questione.

In tale graduatoria definitiva, il progetto presentato dalla Marechiaro Film S.r.l.

non risulta incluso tra i quattro ammessi al contributo, ma è classificato al 7° posto con un punteggio complessivo di 69 pt, *ex aequo* con altri due progetti graduati al 5° e 6° posto.

Veniva, dunque, presentata un'istanza di accesso agli atti, al fine di acquisire i giudizi dei commissari relativi alla selezione, per comprendere quali fossero state le determinazioni del Ministero a seguito delle dimissioni presentate dai due membri della commissione.

In particolare, veniva domandata l'ostensione della nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata era stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando, posto che nessun'altra comunicazione, né altri provvedimenti erano stati pubblicati e/o comunicati sul punto; dei verbali e/o delle schede di giudizio della Commissione, e di eventuali ulteriori determinazioni riguardanti i criteri di valutazione e la composizione della commissione, nonché dei progetti ammessi al contributo.

Solo in data 24.5.2019, il Ministero inviava alla ricorrente, per via telematica, alcuni documenti, pochi giorni prima della scadenza del termine previsto per la proposizione del ricorso introduttivo per l'annullamento della graduatoria definitiva.

Si procedeva, pertanto, ad introdurre il giudizio dinanzi a Codesto On.le Tribunale, onde evitare le decadenze previste dalla legge, sulla base dei documenti allora conosciuti.

L'accesso agli atti svolto in data 24.5.2019, non ha però consentito alla ricorrente di conoscere i giudizi della Commissione, ma, soprattutto, agli atti non risultano verbali in cui siano stati indicati e motivati i singoli giudizi dei commissari. Nei documenti messi a disposizione si apprende esclusivamente il giudizio complessivo espresso dai soli tre commissari, in cifre numeriche.

Né dal contenuto di tali atti si comprende come mai la ricorrente, pur avendo

ottenuto il medesimo punteggio di altre due società concorrenti, si sia classificata al settimo posto e non, a esempio, al sesto o al quinto posto nella graduatoria finale.

Il Ministero, infatti, si è limitato a trasmettere: il Decreto di nomina dei cinque commissari, già conosciuto dalla ricorrente poiché pubblicato sul sito dell'Amministrazione; la nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2018, in cui, però, non figurano determinazioni relative alla riallocazione della dotazione finanziaria non assegnata; infatti sono ancora sconosciuti i criteri in base ai quali è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando; né da tali documenti si evincono, infine, le determinazioni ministeriali relative alle dimissioni dei commissari, né i criteri in base ai quali sono attribuiti i punteggi ai progetti.

Per tali ragioni, in data si proponeva una ulteriore istanza di accesso, alla quale in data 18.6.2019, la Direzione Generale Cinema del MIBACT rispondeva chiarendo, in buona sostanza, che tutta la documentazione esistente era già stata messa a disposizione.

Ebbene, tali circostanze non fanno che avvalorare la tesi sostenuta nel ricorso introduttivo, circa l'illegittimità della procedura con cui sono stati concessi i contributi selettivi della I Sessione – 2018.

Ed infatti non si comprende come sia possibile che non si rinvenano le singole valutazioni dei commissari, né alcuna le determinazione circa le modifiche della commissione.

Giova, peraltro, rilevare che il Decreto Legge Cultura n. 59 del 28 giugno 2019 modifica le disposizioni che regolano l'assegnazione dei contributi selettivi.

In particolare, in tale testo normativo, si stabilisce che la commissione degli esperti che si occupa della valutazione dei progetti per l'assegnazione dei contributi, debba passare da 5 a 15 membri.

Tale circostanza avvalorava quanto già espresso dalle associazioni di categoria e

evidenziato nel ricorso introduttivo, e cioè che i cinque membri – nel caso in esame appena tre membri- che compongono la commissione non possono sostenere il carico di lavoro derivante da siffatta procedura selettiva.

È evidente, dunque, che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati anche per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 2, L. N. 220/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MIBACT N. 343 DEL 31/7/2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. SUPERFICIALITÀ.

Come dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il secondo comma dell'art. 26, della L. n. 220/2016 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" - dispone che "...I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione **di cinque esperti** individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore".

L'art. 5, comma 1, del decreto del MIBACT n. 343 del 31/7/2017 dispone che "la valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata **da cinque esperti**, individuati tra personalità di chiara fama...".

I contributi, invece, contrariamente a quanto disposto dalle citate norme sono **stati assegnati sulla base delle decisioni di una commissione composta da soli 3 membri**, poiché due dei componenti dell'originaria commissione nominata con Decreto n. 76/2018 si sono dimessi (v. docc. agli atti) e non sono stati sostituiti. Tale circostanza è provata non solo dalle dichiarazioni dei due commissari ma anche dalla **lettera aperta dell'Associazione Nazionale Autori**

Cinematografici al Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo (in atti).

In tale documento si fa peraltro riferimento alla *“preoccupazione su quella “scrematura” dei progetti, alla quale fa riferimento Pupi Avati in una recente intervista. Avati, nel motivare le sue dimissioni dalla carica di esperto, spiega che per smaltire la grande mole di lavoro che avrebbe dovuto affrontare insieme ai suoi colleghi, gli era stata prospettata una “scrematura degli uffici” riferita alla costituzione di gruppi di lavoro che affiancherebbero gli esperti e che si occuperebbero di pre-selezionare i progetti. I gruppi sarebbero composti da 20 professionisti scelti, non si sa come, tra registi, sceneggiatori, produttori, distributori, critici, docenti di cinema, esercenti, distributori internazionali, organizzati presso l'Istituto Luce e da quest'ultimo remunerati. Il che, oltre a non garantire una reale trasparenza, potrebbe causare una raffica di ricorsi al Tar tali da ritardare sine die l'assegnazione dei fondi”*.

Dagli atti messi a disposizione alla ricorrente, invece, non si evince nulla, solo la nomina dei cinque esperti risalente al 31 gennaio 2018 e nulla più!

I provvedimenti impugnati sono firmati solo da tre dei componenti della Commissione e non si comprende se gli stessi siano stati o meno affiancati da gruppi di lavoro, **in spregio al principio di trasparenza e al principio di imparzialità, cui deve conformarsi l'azione amministrativa.**

Come rilevato in punto di fatto, il Decreto Legge Cultura n. 59 del 28 giugno 2019 modifica le disposizioni che regolano l'assegnazione dei contributi selettivi. In particolare, stabilisce che la commissione degli esperti che si occupa della valutazione dei progetti passi da 5 a 15 membri.

L'art. 3 di tale decreto, infatti, dispone che *“alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola:*

«cinque» è sostituita dalla parola «quindici»”.

Ciò dimostra la consapevolezza del Legislatore della ingente mole di lavoro per procedere a tale selezione, tale da non poter essere sostenuta da soli cinque esperti (e ancor meno da tre!).

Ne discende che i provvedimenti impugnati sono innanzitutto viziati per l'illegittima composizione della commissione deputata alla selezione dei progetti per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico ed audiovisivo, di cui non si conosce neppure la composizione.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. SUPERFICIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il verbale n. 1/2019 del 19 dicembre 2018, trasmesso dal Ministero, costituisce l'unico documento in cui non solo dovrebbero essere esplicitati i singoli giudizi dei commissari, ma dovrebbe quantomeno essere descritto l'*iter* della selezione, e, dunque, indicati i giorni delle riunioni, i progetti esaminati in ogni singola riunione, le ore impiegate, etc...

La procedura intera viene invece così descritta *“l'ordine del giorno prevede la valutazione dei progetti di sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, presentati alla prima sessione...; in merito gli esperti esprimono le loro valutazioni sui progetti presentati il cui elenco era stato loro presentato nella precedente riunione di valutazione e, dopo approfondita analisi - a completamento dell'attività valutativa – presentano la graduatoria e indicano i progetti finanziati con l'importo del contributo assegnato alle rispettive società beneficiarie, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria”*.

Non si comprende quale sia l'ulteriore “precedente riunione di valutazione”, chi fossero i presenti a tale riunione e addirittura non viene indicata alcuna data in cui la riunione avrebbe avuto luogo.

Dal tenore della delibera del 20 marzo 2019, con cui viene comunicata la

graduatoria con i punteggi, si evince chiaramente che in realtà l'unica riunione degli esperti è stata quella del 19 dicembre 2018! Ed infatti si legge nel provvedimento del 20 marzo 2019 che dalla graduatoria completa viene trasmessa “tenuto conto dell'attività valutativa svolta **su tutti i succitati progetti di sviluppo e pre-produzione nella riunione del 19 dicembre 2019**”.

In pratica la commissione, composta da soli tre membri, in una sola riunione avrebbe valutato tutti i progetti, che dalla graduatoria risultano essere più di cinquanta!

Ciò sta a significare che, tenuto in considerazione i criteri previsti dal bando, su cui ci si soffermerà nel successivo motivo di ricorso, in un'unica seduta solo tre persone hanno dovuto valutare più di cinquanta *curricula*, sia della società che del produttore, più di cinquanta progetti, etc...

Non può essere dubitarsi, allora, della palese illegittimità dell'intera procedura, poiché non solo non si conosce la composizione della commissione, ma addirittura risultano del tutto ignoti i metodi attraverso cui la stessa ha operato nella procedura *de qua*.

III. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.N. 241/1990.

Dall'esame dei progetti ammessi, considerati i criteri previsti dal bando che prevedono anche la valutazione del *curriculum* del produttore e della società di produzione, ai fini del riconoscimento e l'attribuzione del contributo, fermo restando quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo, si osserva quanto segue.

a) Dall'accesso agli atti, con riferimento al quarto progetto finanziato **Marie & Marie**, della Congedo Culturarte, è emerso che non si tratta di una società di nuova costituzione. Solo tale circostanza avrebbe potuto giustificare l'ammissione al contributo di tale società a fronte della sua ridotta esperienza,

risultante dal curriculum presentato; difatti, secondo le *lex specialis*, una quota riservata sullo stanziamento è destinata alle società di nuova costituzione, a prescindere dalla qualificazione in termini di curriculum e di esperienza.

La società, invece, fondata già nel 1997, fino al 2006 ha operato essenzialmente nell'area *licensing*, *merchandising* e organizzazione di eventi.

Solo nel 2006 ha iniziato a dedicarsi alla produzione di serie tv per bambini e da allora ha all'attivo un totale di 2 produzioni.

Emerge, dunque, chiaramente che né il progetto, né il curriculum della società, né il curriculum delle registe giustificano l'ammissione al contributo del Mibac del progetto "**Marie & Marie**".

b) Del resto, dai provvedimenti messi a disposizione dall'Amministrazione non si evincono le ragioni per cui tale progetto sarebbe migliore di quello della ricorrente.

I provvedimenti sono infatti viziati per **difetto assoluto di motivazione.**

Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, non si può ritenere sufficiente, a sostegno della legittimità dei provvedimenti, il voto numerico attribuito ai singoli progetti dalla commissione.

Innanzitutto, come già rilevato, non si conoscono i voti dei singoli commissari.

In secondo luogo, si evidenzia che il bando, all'art. 16, e la tabella n. 3, allegata alla *lex specialis*, stabiliscono i criteri e i sotto-criteri in base ai quali vanno valutati i progetti, senza specificare il valore numerico da attribuire a ciascun criterio e a ciascun sotto-criterio (cfr. docc. agli atti). Sia all'art. 16 del bando che nella tabella n. 2 viene esclusivamente riportato che "*il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio a)*" e nulla di più.

È evidente, dunque, che nel caso oggetto del presente giudizio i criteri già previsti dalla *lex specialis* andavano integrati dalle determinazioni della commissione, che avrebbe dovuto stabilire per ciascun "sotto-criterio" il punteggio applicabile.

Ne discende, dunque, che in assenza di tale predeterminazione la votazione numerica attribuita ai singoli progetti non è da ritenersi sufficiente sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di motivazione.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione *“che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla Commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove”*(Tar Campania – Napoli n. 1087 del 27 febbraio 2016).

Si deve, infatti, ritenere che anche nel caso in esame, si può far riferimento al DPR n. 487/1994, che seppure è una norma che regola i concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche, contiene principi valevoli e applicabili in generale a tutte le selezioni pubbliche.

L'articolo 12 comma 1 del Decreto così dispone:

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. (...) I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalita' di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.

Dunque, nel caso di specie, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e dalla loro mancata formalizzazione, emerge una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo complessivo espresso in forma numerica, che impedisce ogni seria controllabilità e danneggia la correttezza della procedura.

IV. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3

DELLA LEGGE N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

La documentazione messa a disposizione della ricorrente non fa che confermare quanto dedotto con il terzo motivo posto del ricorso introduttivo, che per comodità espositiva qui di seguito si riporta.

Dalla documentazione esaminata non si evince, infatti, in alcun modo quali siano stati i criteri utilizzati dalla commissione per riallocare le risorse economiche non utilizzate.

“Il bando contributi selettivi 2018 - agli artt. 3 comma 7 e 13 comma 2 - prevede che eventuali importi non allocati possano essere impiegati per il finanziamento di altre linee di intervento della stessa sessione o di qualsiasi linea di intervento delle sessioni successive. In questo caso il numero massimo di progetti finanziabili (4 per ciascuna linea di intervento) può essere aumentato (... “nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e a imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento di una o più delle altre finalità nella stessa o in altra sessione di valutazione del presente bando. In tal caso, a valere sulle risorse riallocate possono essere finanziati progetti eccedenti il numero massimo di progetti ammessi al contributo previsti al comma 1”).

Nella Sessione I del 2018, a cui ha partecipato la società ricorrente, non solo risultavano € 105.000 ancora disponibili sullo stanziamento per le opere tv, ma residuavano anche € 80.000 sullo stanziamento delle opere web, eventualmente riallocabili per finanziare almeno un 5° progetto di opera tv.

La quasi totalità di queste somme è stata invece riassegnata alle opere di lungometraggio, circostanza questa che si evince chiaramente dal fatto che sono stati finanziati 9 progetti anziché i 4 previsti inizialmente da bando: dunque, ben

5 progetti in più!

Preme innanzitutto sottolineare come l'eventuale riallocazione delle risorse sia rimessa da bando al giudizio degli esperti, i quali peraltro non percepiscono alcuna remunerazione per il loro incarico, conferendo loro quello che ci appare un "eccesso di responsabilità", non solo per quanto riguarda la valutazione delle domande di contributo, ma anche per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei fondi stanziati dal Mibac per ciascuna sessione o, addirittura, tra sessioni diverse.

Con riserva di dedurre ulteriori motivi di ricorso a seguito dell'esibizione dei documenti, che Codesto On.le Giudice vorrà ordinare, dalla nota del 20.3.2019 con la quale gli Esperti confermavano quanto già espresso nella riunione del 19 dicembre 2019 (con cui presumibilmente la dotazione finanziaria non assegnata non è stata allocata a finanziamento delle altre linee di intervento previste dal medesimo bando) si deduce sin d'ora l'eccesso di potere che inficia i provvedimenti gravati con cui la commissione ha destinato la totalità delle risorse avanzate ad una sola categoria come dettagliatamente di seguito indicato.

Con riferimento alla categoria che qui interessa, a cui ha partecipato la ricorrente - SEZIONE II sviluppo e pre-produzione – si rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 1 articolo 13 del Bando del 2018, rubricato Riparto delle risorse:

- Per le opere televisive e web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi: essendo stati stanziati € 400.000 per ciascuna sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 1 riservato a reti di imprese o imprese di nuova costituzione. Invece sono stati effettivamente finanziati 4 progetti per un totale di contributi assegnati pari a € 295.000. Risultava quindi un'eccedenza di € 105.000.*

- Per le opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: venivano stanziati € 105.000 per la I sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 2 riservati a reti di imprese o imprese di nuova*

costituzione. Veniva, invece, effettivamente finanziato un unico progetto per un totale di contributi assegnati pari a € 25.000. Risultava quindi un'eccedenza di € 80.000.

-Per le opere cinematografiche di lungometraggio:

venivano stanziati € 350.000 per ciascuna sessione, ammissibili al contributo erano al massimo 4 progetti, di cui 1 riservato a reti di imprese o imprese di nuova costituzione.

Invece sono stati effettivamente finanziati 9 progetti per un totale di contributi assegnati pari a € 533.500, superiore allo stanziamento per un importo di € 183.500.

Per tali ragioni i provvedimenti gravati sono viziati anche per disparità di trattamento, essendo stati ammessi ben cinque ulteriori progetti per una sola sezione a discapito delle altre.

Del resto, nei confronti della valutazione dei progetti si adombrano anche profili di sviamento di potere, poiché nelle graduatorie di tutte le linee di intervento - opere di lungometraggio, opere tv e opere web - i punteggi complessivi dei progetti non finanziati sono "sorprendentemente" uguali o minori di 69, laddove la soglia minima per l'ottenimento del contributo era 70. Infatti, la ricorrente si è classificata in graduatoria con il medesimo punteggio di altre due concorrenti (69 punti).

Appare insolito che nella valutazione effettuata non siano stati assegnati a nessun progetto punteggi compresi tra 70 e 80, in nessuna delle categorie di intervento della sessione, creando un gap di punteggio innaturale.

L'impressione che si ha nell'analisi della graduatoria è che i punteggi non siano stati assegnati ai progetti prima di effettuare una valutazione comparativa, che dovrebbe arrivare in un secondo momento e scaturire automaticamente dai punteggi precedentemente assegnati. Sembra che siano stati prima stabiliti i progetti vincitori e successivamente assegnati i punteggi, avendo cura di tenere sotto la soglia di sufficienza tutti i non finanziati".

DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus* si evince dai motivi di ricorso.

In relazione al *periculum*, va rilevato che il valore dei contributi assegnati è pari all'intero importo dei fondi stanziati e, dunque, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, anche con il ricorso introduttivo, produrrebbero in capo alla ricorrente un danno grave e irreparabile, nella misura in cui in caso di esito favorevole del presente giudizio non vi sarebbe per il Ministero la copertura per finanziare il progetto della Marechiaro film s.r.l..

L'esigenza cautelare potrebbe essere soddisfatta oltre che con la sospensione decreto di approvazione della graduatoria anche mediante l'accantonamento della somma pari al contributo richiesto.

PQM

Si chiede l'accoglimento del ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare, e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è di 650,00 euro.

Napoli, 17 luglio 2019

(avv. prof. Alfredo Contieri)

Contieri
Alfredo

Firmato digitalmente da
Contieri Alfredo
Data: 2019.07.17
16:49:50 +02'00'

MERCURIO
O BRUNO

(avv. Bruno Mercurio)
Firmato digitalmente da
MERCURIO BRUNO
Data: 2019.07.17
16:51:33 +02'00'

Il sottoscritto avv. prof. Alfredo Contieri, difensore della MARECHIARO FILM S.R.L., con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994 dall'Ufficio Postale di Napoli 25 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

(avv. prof. Alfredo Contieri)

Contieri
Alfredo

Firmato digitalmente da
Contieri Alfredo
Data: 2019.07.17
16:50:21 +02'00'

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Alfredo Contieri, con studio in Napoli alla Via Raffaele De Cesare, n. 7, (CF: CNT LRD 54R09 F839S; P. IVA: 07446051216), nella mia qualità di difensore e domiciliatario della **Società MARECHIARO FILM s.r.l.**, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, nata a Napoli il 6.3.1960, residente a Roma in Via Emanuele Filiberto 56 (C.F.: DLL NNT 60C46 F839F) nel giudizio dinanzi al TAR Lazio-Roma, Sez. IIQ, RG 7386/2019 proposto contro il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Direzione Generale Cinema**, in persona del Ministro pro tempore; ed altri, "per l'annullamento e per la sospensione, oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche: a) della delibera del 20 marzo 2019, con cui gli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016, comunicavano la graduatoria completa dei progetti partecipanti alla I sessione del Bando 2018, e la tabella allegata a tale delibera; b) del verbale della seduta del 19 dicembre 2018, contenente l'elenco dei progetti finanziati; c) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale, che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente ..."

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge copia informatica da me firmata digitalmente del Ricorso per motivi aggiunti prodotto a favore della **Società MARECHIARO FILM s.r.l.**, con sede legale in Napoli, via Orazio n. 143 (P.IVA: 09420581002), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t., dott.ssa Antonietta De Lillo, nata a Napoli il 6.3.1960, residente a Roma in Via Emanuele Filiberto 56 (C.F.: DLL NNT 60C46 F839F); nel giudizio Amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sez. IIQ, RG 7386/2019, di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, nonché procura alle liti a me rilasciata dalla dott.ssa Antonietta De Lillo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rapp.te p.t. della **Società MARECHIARO FILM s.r.l.**, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013, a:

1) **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, Direzione Generale Cinema**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata, indicato presso il Registro PP.AA.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) **La Commissione formata da esperti per la selezione dei progetti e per la concessione di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, costituita ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 luglio 2017**, nominata con Decreto del MIBACT – UDCM n. 76/2018, in persona del Presidente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata, indicato presso il Registro PP.AA.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

3) Alla **Congedo Culturarte s.r.l.**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to con i procuratori costituiti, Avv. Renato Ferola e Francesco Marone, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso il REGINDE: renato.ferola@cnfpec.it, francesco.marone@legalmail.it.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- **Marechiaro Film srl c-MIBACT (Ricorso per motivi aggiunti)**;

Napoli li 17 luglio 2019

(avv. prof. Alfredo Contieri)
Firmato digitalmente